Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 febbraio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020. Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1339.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Pollenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Macerata, in data 27 aprile 1939, con il quale l'ospedale civile di Pollenza è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Macerata, in data 16 dicembre 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civico » di Pollenza non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 aprile 1880;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Pollenza (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pollenza;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 aprile 1880.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 211. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1340.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero della Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visto il verbale dell'adunanza del 6 ottobre 1970, nella quale la facoltà di magistero dell'Università di Roma ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di geografia venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta della predetta facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di magistero dell'Università di Roma, è assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di geografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 216. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1970, n. **1341.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria «Ospedali riuniti di S. Antonio di Casa Scola e S. Maria a Vigna della famiglia Girace», con sede in Gragnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Napoli, in data 12 agosto 1939, con il quale l'ospedale denominato «Ospedali riuniti di S. Antonio di Casa Scola e S. Maria a Vigna della famiglia Girace» di Gragnano, è stato classificato infermeria, ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Napoli, in data 30 settembre 1969, con il quale si attesta che l'infermeria denominata «Ospedali riuniti di S. Antonio di Casa Scola e S. Maria a Vigna della famiglia Girace» di Gragnano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 agosto 1931;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria denominata «Ospedali riuniti di S. Antonio di Casa Scola e S. Maria a Vigna della famiglia Girace», con sede in Gragnano (Napoli), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Napoli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gragnano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 agosto 1931.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 212. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1342.**

Autorizzazione al prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 79 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970;

Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;

Visto l'art. 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, concernente modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale articolo dispone che all'onere di lire 2.160.000.000, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'applicazione della stessa legge e relativo agli anni 1969 e 1970 si farà fronte, nell'anno finanziario 1970, per lire 800.000.000 mediante prelevamento della somma corrispondente dal predetto fondo di riserva e per lire 1.360.000.000 mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa n. 196 e n. 197 dell'Azienda medesima, rispettivamente per lire 640.000.000 e per lire 720.000.000;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 settembre 1970, n. 130044/153576, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa della cennata azienda, per l'anno finanziario 1970, per la parziale attuazione della legge n. 29 sopra richiamata;

Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 800.000.000 per far fronte, nell'anno finanziario 1970, a parte dell'onere derivante dall'applicazione della legge 11 febbraio 1970, n. 29, concernente modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Cap. n. 571 - Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. L. 800.000.000

Spesa:

Cap. n. 115 - Premio industriale, ecc. L. 800.000.000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

BOSCO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 214. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1970, n. **1343**.

Costituzione del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « La Ghirlandina », con sede in Modena.

N. 1343. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « La Ghirlandina », con sede in Modena. Viene, inoltre, approvato lo statuto del detto consorzio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 187. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1344**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio confessore, nel comune di Santorso.

N. 1344. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 6 aprile 1969, integrato con dichiarazioni 4 ottobre 1969 e 30 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio confessore, in frazione Timonchio del comune di Santorso (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 188. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1345**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, nel comune di Rimini.

N. 1345. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rimini in data 30 ottobre 1966, integrato con dichiarazioni 1° giugno 1967, 12 giugno 1969 e 14 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in località Rivabella del comune di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 190. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1970, n. **1346**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo M., nel comune di San Remo.

N. 1346. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 11 giugno 1969, integrato con dichiarazioni 4 agosto 1969 e 7 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lorenzo M., in zona Solaro del comune di San Remo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 191. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **15**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico, in Lamezia Terme.

N. 15. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicastro in data 2 aprile 1967, integrato con dichiarazioni 31 agosto 1967, 4 settembre 1968, 28 gennaio e 14 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Domenico, in Lamezia Terme (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 189. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge « 454 », sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per le operazioni di mutuo e di prestito che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 14 gennaio 1970, n. 427623/58-G, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1970, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 240, con il quale venne fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura massima dei tassi di interesse di che trattasi per l'anno 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'articolo 9, all'art. 11, all'art. 16 e all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per l'anno 1971:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16) e mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva del 10,50 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 10,30 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva del 9,40 % per le operazioni da effettuare nei territori del Mezzogiorno di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e misura massima complessiva del 9,15 % per le operazioni da effettuare nei rimanenti territori del centro-nord.

Per i mutui di cui al punto sub *a*), i tassi come sopra fissati si applicano, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate a partire dal 1° gennaio 1971 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi massimi determinate per l'anno cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Le misure massime dei tassi e le relative modalità di applicazione di cui al presente decreto si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 62

(1265)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Verbania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Novara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la villa Taranto con il circostante parco, la area denominata San Remigio e parte del colle della Castagnola nel comune di Verbania;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Verbania;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un complesso naturale di notevole bellezza paesistica, sottolineato da una copiosa vegetazione di alberi ad alto fusto e dalla varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano, caratteristiche tutte che conferiscono alle zone in questione il valore di un quadro avente interesse paesistico e tradizionale anche per costituire esso sfondo naturale al Lago Maggiore;

Decreta:

La zona comprendente la villa Taranto con il circostante parco, l'area denominata San Remigio e parte del colle della Castagnola sita nel territorio del comune di Verbania hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate dal seguente perimetro: a partire dalla via Vittorio Veneto in corrispondenza dello innesto della strada statale n. 34 segue il corso di tale strada verso il viale Azari fino all'innesto della via del Piano; di qui risale tale via e poi un tratto della via al Collegio fino all'imbocco del vicolo S. Fermo che percorre per tutta la lunghezza del mappale n. 28 del foglio n. 82. Di qui segue la linea indicata in planimetria che comprende, ad ovest della via al Collegio, i mappali numeri 28, 29, 62, 61, 59, 58, 112, 60, 90, 91, 92 e 93 fino ad incontrare di nuovo la via al Collegio: segue tale via in direzione sud e poi via alla Castagnola in direzione ovest fino all'innesto della via Cavallini. Da questo punto, percorrendo un tratto della via Cavallini e poi il vicolo alle Ville si salda al perimetro della zona già vincolata con decreto ministeriale 25 giugno 1959, che segue fino al corso Vittorio Veneto. Di qui percorre tale corso verso Intra fino a saldarsi allo sbocco della strada statale n. 34.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Verbania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 dicembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara

L'anno 1967, il mese di settembre, il giorno 4, alle ore 10, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata del 12 agosto 1967, si è riunita in Novara, presso l'amministrazione provinciale, piazza Matteotti n. 1, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara, per trattare dell'argomento di cui al seguente ordine del giorno:

VERBANIA: Imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona sita nelle vicinanze della villa Taranto e della località S. Remigio.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Novara delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche la zona delimitata dal seguente perimetro:

a partire dalla via Vittorio Veneto in corrispondenza dell'innesto della strada statale n. 34 segue il corso di tale strada verso il viale Azari fino all'innesto della via al Piano; di qui risale tale via e poi un tratto della via al Collegio fino all'imbocco del vicolo S. Fermo che percorre per tutta la lunghezza del mappale n. 28 del foglio n. 82. Di qui segue la linea indicata in planimetria che comprende: ad ovest della via al Collegio, i mappali numeri 28, 29, 62, 61, 59, 58, 112, 60, 90, 91, 92, 93 fino ad incontrare di nuovo la via al Collegio: segue tale via in direzione sud e poi via alla Castagnola in direzione ovest fino all'innesto della via Cavallini. Da questo punto, percorrendo un tratto della via Cavallini e poi il vicolo alle Ville si salda al perimetro della zona già vincolata con decreto ministeriale 25 giugno 1959, che segue fino al corso Vittorio Veneto. Di qui percorre tale corso verso Intra fino a saldarsi allo sbocco della strada statale n. 34.

(*Omissis*).

(1021)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 6 al 22 agosto 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXV Fiera campionaria internazionale di Bologna ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera campionaria internazionale di Bologna », che avrà luogo a Bologna dal 16 al 31 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1971.

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Nuovo regolamento per l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1967, registro n. 34, foglio n. 261, con il quale è stato approvato il regolamento per l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Vista la legge 26 luglio 1970, n. 574;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo regolamento in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 marzo 1967, citato nelle premesse, con cui è stato approvato il regolamento per il conferimento delle borse di studio a giovani laureati, è abrogato ed in sua sostituzione viene approvato il seguente nuovo testo:

Art. 1.

Per l'assegnazione di borse di studio per ricerca e perfezionamento a giovani laureati nelle università ed istituti universitari italiani da non oltre un triennio, vengono banditi annualmente un concorso dal Ministero della pubblica istruzione e concorsi dalle singole università.

A tal fine la disponibilità annua, detratta una somma non superiore a L. 30.000.000 per la concessione di borse a cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni, viene destinata, nei limiti del 40 % alle borse ministeriali e del 60 % alle borse universitarie.

Il Ministro stabilisce, anno per anno, con apposito avviso di concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale, il numero delle borse ministeriali, suddiviso per facoltà.

Ugualmente con decreto ministeriale, è effettuata la ripartizione del fondo destinato alle università ed istituti universitari, in base al numero dei laureati nell'ultimo triennio. La ripartizione delle borse fra le varie facoltà è, invece, disposta dal consiglio di amministrazione dell'università o istituto universitario, su proposta del senato accademico. Con analogo procedimento, le borse eventualmente non utilizzate da una facoltà possono essere assegnate ad altra facoltà semprechè il relativo concorso sia espletato entro e non oltre il 1° dicembre.

L'elenco nominativo degli assegnatari delle borse deve pervenire al Ministero entro e non oltre il 15 dicembre per poter predisporre i decreti di vincolo a favore degli interessati.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea nei tre anni accademici immediatamente precedenti a quelli nel quale viene indetto il concorso.

Le borse possono essere usufruite presso università ed istituti universitari in Italia o all'estero.

L'importo annuo di ciascuna borsa è fissato in lire 1.500.000.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

Art. 3.

La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione di un programma di ricerca, preventivamente approvato dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale presso il quale il candidato intende svolgere la sua attività.

La conferma delle borse viene concessa, per le borse ministeriali, con decreto del Ministro su motivato parere favorevole del direttore dell'istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca; per le borse universitarie, con decreto del rettore su motivato parere favorevole del preside della facoltà.

Art. 4.

Il concorso è per titoli.

La commissione giudicatrice del concorso ministeriale — una per ogni facoltà — sono costituite da professori universitari di ruolo e nominate con decreto del Ministro, sentita la prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi che hanno luogo presso le università, una per ogni facoltà, sono costituite da almeno tre professori nominati dai presidi, su designazione dei rispettivi consigli di facoltà.

Art. 5.

Ogni componente di ciascuna commissione dispone di dieci punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.

Ogni commissione dovrà redigere, all'inizio dei lavori, una tabella dei punteggi da attribuire, nell'ordine, alle seguenti voci:

a) voto di laurea;

b) pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica;

c) altri titoli.

Art. 6.

Ogni commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Le borse sono conferite, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Nei casi di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, semprechè il conferimento della borsa all'idoneo subentrato possa essere deliberato entro e non oltre il 15 dicembre.

Le borse ministeriali sono assegnate con decreto del Ministro. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Le borse universitarie sono conferite con decreti rettorali.

Art. 7.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili: per quelle universitarie direttamente dalle università, per quelle ministeriali dalle direzioni provinciali del Tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore ufficiale della cattedra presso cui il borsista svolge la propria attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso lo istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato — rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la propria attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero o all'università una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del « visto » del docente.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

A coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la data di scadenza della borsa stessa.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa, si trovano in servizio militare sono tenuti a far presente tale loro situazione al Ministero o all'università, esibendo all'uopo apposito certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

Nel caso in cui tale servizio si concluda entro il primo semestre dell'anno dal quale decorre l'assegnazione della borsa, il titolare di essa dovrà iniziare l'attività di ricerca subito dopo essersi congedato.

Se invece il servizio militare avesse termine in una data successiva al 30 giugno, il borsista inizierà la propria attività il 1° gennaio dell'anno successivo.

In quest'ultimo caso, le borse resesi così vacanti verranno assegnate ai candidati classificati idonei.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

In tal caso l'assegnatario che svolge attività di ricerca all'estero è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato, rispettivamente, per le borse ministeriali dal Ministro, e per le borse universitarie dal rettore, su proposta motivata del direttore dell'istituto, approvata dal consiglio di facoltà, udito l'interessato nel caso di cui al precedente comma nono.

Art. 9.

La borsa non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte per impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di qualsiasi altro ente pubblico o di aziende private, salvo che l'assegnatario documenti di aver ottenuto un congedo senza assegni per motivi di studio.

Art. 10.

I titolari delle borse conferite dalle università possono essere chiamati in istituti o cattedre presso cui siano disponibili borse dello stesso tipo; la durata della borsa di cui essi dispongono rimane comunque quella iniziale.

E' altresì consentito il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della borsa già ricoperta: in tal caso occorre, oltre al consenso dell'assegnatario e dell'istituto o cattedra presso cui avviene il trasferimento, anche quello dell'istituto o cattedra cui la borsa viene sottratta, nonchè del senato accademico qualora si tratti di trasferimento ad altra università.

Art. 11.

Ai titolari di borse ministeriali è consentito chiedere il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della stessa università o di altra università italiana nonchè ad istituti esteri, sia all'atto della accettazione della borsa, sia durante il periodo di godimento di essa, semprechè la richiesta sia approvata dal direttore dell'istituto o dal titolare della cattedra presso cui la ricerca avrebbe dovuto svolgersi o sia stata iniziata, e sia accolta dal direttore dell'istituto italiano od estero presso il quale il titolare della borsa intende trasferirsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1971
Registro n. 12, *foglio n.* 356

(2027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1971:

Galiani Franco, notaio residente nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Cardelli Giuseppe, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

(2043)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117 Pubblica istruzione, foglio n. 9, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa non di ruolo Gabriella Sartori nata Patriarca avverso la decisione emessa il 27 gennaio 1965 in materia di conferimento di incarichi e supplenze, dalla commissione dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Frosinone, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 160/155.

(1077)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Stefanina Guarino, nata a Tomba di Pesaro il 1° aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, il 20 luglio 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decretò 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1080)

Il dott. Carlo Panzeri, nato a Robbiate Paderno (Como) l'11 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Pavia il 22 gennaio 1960.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1081)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° maggio al 31 maggio 1970 all'importazione da Paesi terzi, dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 16 luglio 1970, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 4729 - voce di tariffa - 10.07-B statistica 04 (Miglio) colonna 4, rigo 9°, leggere prelievo del 1/4-5-1970 « 26.893,75 (b) anziché 26.983,75 (b) »;

pag. 4730 - voce di tariffa - 10.05-B statistica 04 (Granturco altro) colonna 4, rigo 7°, leggere prelievo del 21-5-1970 « 20.587,50 (b) » anziché « 20.587,50 »;

pag. 4730 - voce di tariffa - 11.01-B statistica 05 (Farine di segala) colonna 9, rigo 13°, leggere prelievo del 28 maggio 1970 « 48.956,25 » anziché « 48.956,20 ».

(1093)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Carrara

Con decreto provveditoriale n. 38694 del 29 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 614 del 16 maggio 1970 con la quale il comune di Carrara ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare per minorati psichici in località Fossone ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'area prescelta risulta contraddistinta al catasto terreni del comune di Carrara alla sezione *B*, mappale 8165/*a*-2646-2436/*a* - 7858-3277/*a*, foglio n. 57 di proprietà di Papasogli Maria, nata il 27 luglio 1891 per 1/4; Nella, nata il 12 agosto 1893 per 1/4, Giuseppe nato il 15 aprile 1900 per 1/4, fratello e sorelle, nati a Carrara e Pascoli Luciana nata a Carrara l'11 luglio 1921 per 1/4.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1167)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Plastic S.E.M.-A »

L'esplosivo da mina denominato « Plastic S.E.M.-A », che la società Esplosivi Monferrato intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani Esplosivi, sito in Sequals, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche, con esclusione di impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1085)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Plastic S.E.M.-B »

L'esplosivo da mina denominato « Plastic S.E.M.-B », che la società Esplosivi Monferrato intende fabbricare nello stabilimento della società Pravisani Esplosivi, sito in Sequals, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto, in galleria e per ricerche geofisiche, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1086)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « S.B. 1 »

L'esplosivo da mina denominato « S.B. 1 » che la società Italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consociate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1087)

Riconoscimento di vari tipi di esplosivi pulverulenti

I vari tipi di esplosivo pulverulenti già riconosciuti e classificati a richiesta della società SEM e che la medesima era autorizzata a fabbricare nel proprio stabilimento di Murisengo possono essere fabbricati nello stabilimento della società Esplosivi Siciliana, sito in Cisterna, ferme restando la loro classificazione alla categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè le relative limitazioni di impiego.

(1089)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.963.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1763)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.611.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.039.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.226.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Marliana (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.441.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Pisoniano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.404.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769)

Autorizzazione al comune di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Pantelleria (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 373.682.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.198.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.198.524, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772)

Autorizzazione al comune di Sogliano al Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.562.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.408.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.490.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.051.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.086.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1782)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.097.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.819.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1784)

Autorizzazione al comune di S. Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di S. Stefano in Aspromonte (R. Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.864.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Sava (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.963.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1736)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Stroncone (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.515.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1737)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Sasso Marconi (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.520.805 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di San Gregorio Matese (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.373.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1739)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.823.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1740)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.639.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1741)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Torri in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.432.161 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1742)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Turania (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.362.439 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Taglio di Po (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.966.361 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1744)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Taurianova (R. Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550.108.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1745)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Testico (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.639.637 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Vacone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.264.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1747)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Villamagna (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.975.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748)

Autorizzazione al comune di Villa Cèllera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Villa Celiera (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.004.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749)

Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Valva (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.223.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1750)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Villamarzana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.462.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1751)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Vigo di Cadore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.077.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1752)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.685.237, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1753)

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Abetone (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.592.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1754)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Buggiano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.154.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1755)

Autorizzazione al comune di Buonconvento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Buonconvento (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.166.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1756)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Canaro (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.807.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1757)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Capalbio (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.755.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1758)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.016.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1759)

Autorizzazione al comune di Carcoforo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Carcóforo (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.398.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuarte la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1760)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.965.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1761)

Autorizzazione al comune di Carrodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Carrodano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.337.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuarte la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1762)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971 il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.225.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 25 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,50	622,30	622,28	622,35	622,30	622,50	622,30	622,35	622,50	622,35
Dollaro canadese	619 —	618,40	618,60	618,40	618 —	619 —	618,50	618,40	619 —	618,60
Franco svizzero .	144,93	144,50	144,49	144,51	144,40	144,92	144,52	144,51	144,93	144,85
Corona danese	83,21	83,18	83,20	83,195	83,15	83,20	83,20	83,195	83,21	83,22
Corona norvegese .	87,17	87,15	87,15	87,16	87,10	87,18	87,16	87,16	87,17	87,18
Corona svedese .	120,59	120,47	120,54	120,50	120,50	120,60	120,5075	120,50	120,59	120,60
Fiorino olandese	173,17	173,17	173,17	173,16	173 —	173,15	173,15	173,16	173,17	173,15
Franco belga .	12,54	12,54	12,54	12,5410	12,53	12,54	12,54	12,5410	12,54	12,55
Franco francese	112,88	112,83	112,87	112,84	112,75	112,90	112,84	112,84	112,88	112,83
Lira sterlina	1506,15	1505,30	1505,75	1505,55	1504,50	1506,15	1505,375	1505,55	1506,15	1505,15
Marco germanico .	171,48	171,40	171,46	171,43	171,30	171,48	171,43	171,43	171,48	171,38
Scellino austriaco .	24,05	24,05	24,05	24,0425	24,10	24,05	24,0425	24,0425	24,05	24,03
Escudo portoghese	21,88	21,87	21,8850	21,87	21,90	21,88	21,88	21,87	21,88	21,87
Peseta spagnola .	8,94	8,94	8,945	8,9440	8,95	8,94	8,945	8,9440	8,94	8,94

Media dei titoli del 25 febbraio 1971

Rendita 5 % 1935	90,575
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,725
» 5 % (Ricostruzione)	91,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
» 5 % (Città di Trieste)	94,675
» 5 % (Beni esteri)	90,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,85
» 5,50 % » » 1968-83 .	91,85
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,30
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1971

Dollaro USA	**622,325**
Dollaro canadese	**618,45**
Franco svizzero	**144,515**
Corona danese	**83,197**
Corona norvegese	**87,16**
Corona svedese	**120,504**
Fiorino olandese	**173,155**
Franco belga	**12,54**
Franco francese	**112,84**
Lira sterlina	**1505,462**
Marco germanico	**171,43**
Scellino austriaco	**24,042**
Escudo portoghese	**21,875**
Peseta spagnola	**8,944**

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno dell'8° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che reca modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 30 ottobre 1969, n. 803, recante norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuto di dover mettere a concorso per l'ammissione in accademia sessanta dei posti disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Disposizioni generali

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1971-1972 un concorso per esami per l'ammissione di 60 allievi ufficiali al primo anno dell'8° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 5;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.

Per la partecipazione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che superino gli esami finali del 2° anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina frequentano, presso l'accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Art. 3.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente, provenienti dai corsi dell'accademia, sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in accademia, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Art. 4.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie comprese fra quelle d'insegnamento:

1) istituzioni di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economia;
14) politica economia ;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 5.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1948 al 31 ottobre 1953;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, e devono pervenire alle prefetture delle rispettive province di residenza entro il 31 maggio 1971.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando dal quale dipendono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 7.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) distretto militare di appartenenza;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 6 saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 8.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine per la presentazione del documento;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire la ammissione all'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovino in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato e contenente l'esplicita menzione che il certificato ha valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dall'età;

i) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

l) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere a), b) ed i), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), f), i) ed l), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dei risultati della prova scritta.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto alla lettera b) del precedente art. 5 nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera h) del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 9.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1971, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nel corrente anno scolastico uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b)* del precedente art. 5;

c) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da accademia militare;

e) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave;

f) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiale e, in particolare, abbiano i requisiti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 5.

Art. 10.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui lo interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 6.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto del comandante del reparto dal quale dipende.

Art. 11.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 22, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato e contenente l'esplicita menzione che il certificato ha valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento del predetto diploma il candidato dovrà presentare un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati d'iscrizione alle università;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli preferenziali è determinata dalla età.

Art. 12.

Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 13.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 14.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 15.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 16.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

La visita medica definitiva sarà effettuata da una commissione medica, costituita dal direttore del servizio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'accademia e da un ufficiale medico di polizia, di grado non inferiore a maggiore, membri.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore del servizio medico centrale sarà sostituito da un ufficiale medico di polizia di grado non inferiore a colonnello.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità sarà comunicato ai concorrenti seduta stante; quello espresso dalla commissione medica è definitivo.

Art. 17.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 18.

Requisiti psico-fisici

Le commissioni incaricate dell'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con

giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio d'istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante un esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 19.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Art. 20.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottine sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammisssione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sara data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 24.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 13, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'accademia per le prove di esame potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno.

Art. 28.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo sarà corrisposto, durante il corso, un assegno giornaliero di L. 966,438.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista dal comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'accademia per le cause anzidette.

Art. 29.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1971

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1971
Registro n. 4 Interno, foglio n. 293

ALLEGATO 1

Modello, in carta da bollo, della domanda di ammissione al concorso per i candidati non provenienti dai sottufficiali

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della P.S. - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali - ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . . . . il . domiciliato a . . provincia di . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la ammissione di sessanta allievi ufficiali al I anno dell'8° corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . . . .

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . .

g) di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (5) .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . provincia di . via . . . n. . .

Data . .

Il candidato

. . .

Controfirma (6) . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi ne esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

Storia
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti; caratteri e personaggi più importanti.

3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. Rivolgimenti europei nel 1830-1831. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.

7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. Gli anni decisivi del Risorgimento Italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza gueria di indipendenza.

10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.

11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.

15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

19. La seconda guerra mondiale (1940-1945) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.

20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europee.

Geografia
(prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Punti cardinali, rosa dei venti.

3. Terreno:

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori. Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Animali: fauna. Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Geografia economica:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e la economia estrattiva terrestre e marina. L'utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. Europa:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia), sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. L'Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10. Americhe - Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

Matematica

(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezza, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di bisezione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLA PROVA ORALE

I. - *Storia*:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo allo intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa nel 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i turchi dana pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1920-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
Le Comunità europee.

II. - *Geografia*:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.

b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.

b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.

c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.

d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3. *a*) Le acque e la loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.

b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali della Asia.

c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.

b) Monti e fiumi principali dell'Africa.

c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) L'utilizzazione del mondo animale.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo: confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. *a*) L'uomo. Fatti che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e allevamento.

8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, lichi. Isole e gruppi di isole dei mari italiani.
d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.
d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. - *Matematica*:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio delle funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.
Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di bisezione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Il Ministro: RESTIVO

(1884)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venti posti di vice-direttore aggiunto in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1970, registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 133, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso per esami a venti posti di vice-direttore aggiunto in prova, ruolo amministrativo - carriera direttiva, dell'amministrazione penitenziaria, bandito con decreto ministeriale 16 maggio 1969.

(1154)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, professore di ruolo di diritto in istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Prodam prof.ssa Maria Luisa, professoressa di ruolo di scienze naturali ed igiene in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Mariani dott. Giuseppe, medico provinciale superiore del Ministero della sanità.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola nata Lotti, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Corsi prof.ssa Jolanda, dattilografia;

Pavanetto prof.ssa Barbara, stenografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 600.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 86

(1911)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del bando di concorso ad un posto di professore aggregato per il gruppo « Anatomia » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1971, con il quale è stato bandito il concorso ad un posto di professore aggregato per il gruppo « Anatomia » presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Considerato che, per mero errore materiale, nella tabella annessa al citato decreto ministeriale la seconda materia del predetto gruppo è stata indicata come « Ecologia generale » anzichè « Zoologia generale » e ravvisata l'opportunità di procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

La tabella annessa al decreto ministeriale 21 novembre 1971, citato nelle premesse, deve intendersi rettificata nel senso che la seconda materia del gruppo « Anatomia » è « Zoologia generale » anzichè « Ecologia generale ».

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

(1883)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e in Bolzano, presso la scuola professionale per apprendisti, via Roma n. 20 nei giorni 22, 23, 24 e 25 marzo 1971, alle ore otto.

(1982)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 17 febbraio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e in Bolzano, presso la scuola professionale per apprendisti, via Roma n. 20, nei giorni 29, 30 e 31 marzo e 1° aprile 1971, alle ore otto.

(1983)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1970, n. **21.**

Ulteriore apertura di credito di lire 1.000 milioni a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, secondo le modalità di cui al secondo comma del citato articolo, un'ulteriore apertura di credito in conto corrente infruttifero, di durata non superiore a dieci anni, dell'importo di lire 1.000 milioni, a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1968, n. 44, è sostituito dal seguente:

« La somma complessiva di lire 1.500 milioni, occorrente per il pagamento dei contributi di cui sopra, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa della regione nella misura di lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1983 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 65 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1973 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1983 ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione in misura di lire 32 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1978 ».

Art. 6.

L'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1968, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Per la concessione dei contributi ai sensi della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, a favore dei pubblici istituti di cura di cui all'articolo 1 della legge medesima e all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1968 un limite di impegno di lire 150 milioni. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1969 e dal 1971 al 1983 ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1969, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione in misura di lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e dal 1971 al 1984 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1969, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Al complessivo onere di lire 2.500 milioni derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della regione come segue:

lire 250 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1969;

lire 250 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1979 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della regione nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e dal 1971 al 1984 ».

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di lire 1.000 milioni di cui al precedente articolo 1 si provvede:

per lire 288 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970;

per lire 712 milioni mediante le disponibilità di bilancio derivanti, in base alle disposizioni contenute negli articoli dal 2 al 9 della presente legge, dalla eliminazione delle annualità previste a carico dell'esercizio finanziario 1970 dalle leggi regionali citate negli articoli predetti.

Art. 11.

La durata dell'apertura di credito di lire 1.000 milioni disposta con l'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1959, n. 11, a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige, prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1975 con la legge regionale 26 aprile 1968, n. 5, è ulteriormente prorogata fino alla scadenza dell'apertura di credito autorizzata con l'articolo 1 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 ottobre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1970, n. 22.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1° agosto 1969, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1° agosto 1969, n. 6, concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1963, n. 10, è autorizzato nell'esercizio 1970 il limite d'impegno di lire 150 milioni.

Al complessivo onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 150 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1979.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1970 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 ottobre 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1970, n. 23.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970 (2° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *novembre* 1970)

(930)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.